

STATUTO

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 30 OTTOBRE 2008

MODIFICATO CON REFERENDUM POSTALE DEL MARZO 2009

DEPOSITATO IL 4 GIUGNO 2009 ALLA PREFETTURA DI ROMA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA
AI SENSI DEL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000 N.361

TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPI

ART. 1

La “Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro” è Ente Morale riconosciuto con Decreto 26 Febbraio 1925 n. 263. Gli insigniti dell’Ordine al Merito del Lavoro “Cavalieri del Lavoro”, che vi si iscrivono ne costituiscono gli associati. La Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro resterà vigente sino al suo scioglimento.

ART. 2

La sede della Federazione è in Roma.

ART. 3

La Federazione si propone di:

- a) tenere alto - insieme con il prestigio dell’Ordine e della Federazione - l’importanza del lavoro affermandone i valori spirituali, sociali e culturali;
- b) partecipare allo studio e alla risoluzione dei problemi interessanti lo sviluppo economico e sociale, diffondendo specialmente fra i giovani i valori umani e morali del mondo del lavoro;
- c) stimolare specifiche manifestazioni associative volte a valorizzare qualificate realizzazioni imprenditoriali;
- d) contribuire alla formazione culturale dei giovani, alla loro educazione all’etica del lavoro e ai valori promossi dalla Federazione, alla loro introduzione al mondo dell’impresa anche con provvidenze a favore degli studenti disagiati e di quelli particolarmente dotati che intendano condurre studi universitari o di pari livello, frequentare corsi di specializzazione o post lauream, svolgere attività di ricerca, estendendo tali provvidenze ai figli di cittadini italiani residenti all’estero e ai figli di lavoratori vittime di infortuni sul lavoro o deceduti per cause di servizio.

Detti fini precedenti sono perseguiti, attraverso l’attività del Collegio Universitario “Lamaro Pozzani” di Roma e/o mediante altre Istituzioni della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro;

- e) favorire i rapporti di solidale amicizia fra tutti gli Associati, anche con iniziative atte a sviluppare le relazioni fra i Gruppi Regionali di cui al successivo Art. 4;

f) curare l’Archivio Storico dei Cavalieri del Lavoro al fine di illustrare le opere da essi compiute in ogni campo di attività, e raccogliere, perché siano

tramandate nel tempo, le notizie biografiche dei Cavalieri; e nel contempo conservare memoria della vita della Federazione e delle sue principali estrinsecazioni;

g) aiutare con mezzi finanziari i Cavalieri del Lavoro e le loro famiglie che venissero a trovarsi in condizioni disagiate.

La Federazione, per realizzare i sopra detti scopi, potrà creare o partecipare a consociazioni od organizzazioni nazionali o internazionali che abbiano come scopo la promozione o il riconoscimento dei suoi stessi valori, nonché ad organizzazioni per la formazione culturale ed educativa che perseguano le sue stesse finalità, anche attraverso appositi organismi.

La realizzazione degli scopi della Federazione sarà attuata dal Consiglio Direttivo, secondo le direttive della Assemblea dei soci.

TITOLO II

GRUPPI REGIONALI

ART. 4

I Cavalieri del Lavoro si riuniscono in Gruppi Regionali e interregionali che sono anche organo di collegamento tra la Federazione e gli associati. I Gruppi Regionali sono:

- a) Gruppo Piemontese (Regione Piemonte, Regione Valle D'Aosta);
- b) Gruppo Lombardo (Regione Lombardia);
- c) Gruppo Triveneto (Regione Veneto, Regione Trentino-Alto Adige, Regione Friuli Venezia Giulia);
- d) Gruppo Ligure (Regione Liguria);
- e) Gruppo Emiliano Romagnolo (Regione Emilia-Romagna);
- f) Gruppo Toscano (Regione Toscana);
- g) Gruppo Centrale (Regione Lazio, Regione Marche, Regione Umbria, Regione Abruzzo, Regione Molise, Regione Sardegna);
- h) Gruppo del Mezzogiorno (Regione Campania, Regione Puglia, Regione Basilicata, Regione Calabria);
- i) Gruppo Siciliano (Regione Sicilia).

La Federazione, con delibera del Consiglio Direttivo, può costituire Gruppi Settoriali o intersettoriali, Comitati, Commissioni etc. ogni qualvolta ne ravvisi la necessità per meglio realizzare le finalità di cui all'art. 3 del presente Statuto.

ART. 5

I Gruppi Regionali sussistono mediante l'adesione di almeno quindici associati. Lo scioglimento dei Gruppi Regionali, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo della Federazione. Lo scioglimento può essere motivato dal venire meno del numero minimo, di cui al precedente comma 1. Tuttavia, il Consiglio Direttivo della Federazione può consentire la sussistenza di Gruppi con minor numero di componenti.

Gli Statuti dei Gruppi Regionali devono recepire il principio dell'avvicendamento, determinando la durata delle cariche sociali e conformarsi il più possibile a quella stabilita dallo Statuto della Federazione. Gli Statuti dei Gruppi Regionali devono altresì uniformarsi ai regolamenti e alle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo della Federazione per la tutela del prestigio dell'Ordine della Federazione e riconoscere la necessità del coordinamento della propria attività con quella della Federazione.

Ogni deliberazione presa dai Gruppi, che non rivesta carattere puramente interno, deve essere comunicata al Consiglio Direttivo della Federazione.

ART. 6

I Gruppi Regionali, in sede di rinnovo del Consiglio Direttivo della Federazione, propongono all'Assemblea Generale due propri rappresentanti dei quali uno è preferibilmente il Presidente del Gruppo proponente.

ART. 7

Qualora, per qualsiasi causa, un Gruppo Regionale si sciogla, i suoi associati possono aggregarsi ad altro Gruppo.

Ogni associato alla Federazione può far parte di uno o più Gruppi contemporaneamente. I Cavalieri del Lavoro possono associarsi ai Gruppi Regionali solo previa iscrizione alla Federazione.

TITOLO III PATRIMONIO

ART. 8

Il patrimonio della Federazione è costituito da tutti i beni, acquisiti a titolo oneroso o gratuito e dai loro frutti; dalle quote associative e dai contributi di cui ai successivi articoli. La Federazione non può distribuire in alcun modo

utili od avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali sotto alcuna forma durante la propria vita, né può procedere a ripartizioni patrimoniali in modo difforme da quello di cui al successivo art. 38 al momento della cessazione volontaria.

ART. 9

La Federazione per la gestione e per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3, si vale, oltre che dei redditi del proprio patrimonio, delle quote associative di cui al successivo art. 10, dei contributi volontari dei nuovi associati finalizzati anche a specifici progetti della Federazione, di versamenti volontari o straordinari dei soci e di eventuali entrate straordinarie.

ART. 10

Gli associati sono tenuti al versamento di una quota di adesione alla Federazione e di una quota annua da corrispondere, in via anticipata, non oltre il 30 aprile di ogni anno. La misura della quota di adesione e di quella annua è fissata dal Consiglio Direttivo.

Inoltre, i nuovi Soci sono invitati a sottoscrivere borse di studio con le finalità di cui all'art. 3 lett.d.

TITOLO IV

ORGANI DELLA FEDERAZIONE

ART. 11

Organi della Federazione sono:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato di Presidenza;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Proviviri.

TITOLO V
ASSEMBLEA GENERALE
ART. 12

L'Assemblea ordinaria degli associati è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto chiuso al 31 Dicembre dell'anno precedente.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo per le modificazioni statutarie e per lo scioglimento della Federazione.

Il suo funzionamento è regolato dagli articoli 39 e 41 del presente Statuto.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del tribunale (2367; att.8).

ART. 13

La convocazione dell'Assemblea è effettuata, con lettera raccomandata, con mezzi telematici o con altra comunicazione scritta, ad ogni associato presso il domicilio o recapito da lui comunicato alla Federazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso può prevedere che, in caso di mancato raggiungimento del numero legale per la costituzione dell'Assemblea, la riunione avvenga in seconda convocazione con il medesimo ordine del giorno. La seconda convocazione deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore e non oltre il quinto giorno fissato per la prima riunione. Nell'avviso, a firma del Presidente o di chi ne fa le veci, sono indicati gli argomenti all'ordine del giorno, deliberati dal Consiglio Direttivo, e quando la convocazione avviene per l'approvazione di un rendiconto, il suo estratto è unito all'avviso. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire per telegramma o con mezzi telematici inviati almeno otto giorni di calendario prima della riunione.

ART. 14

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti gli associati, ma hanno diritto al voto solo i soci in regola con i versamenti di cui all'art. 10. Essi possono anche farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta, che deve rimanere conservata negli atti. Ogni associato non può avere più

di quattro deleghe. Le deleghe rilasciate per la prima convocazione si intendono conferite anche per la seconda, salvo espressa limitazione.

ART. 15

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto. Qualora le deliberazioni riguardino persone fisiche, le votazioni devono avvenire a scrutinio segreto. Nelle deliberazioni di approvazione di un rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto al voto.

ART. 16

L'Assemblea si tiene di norma presso la sede della Federazione o in altra sede stabilita dal Consiglio Direttivo da indicarsi nell'avviso di convocazione.

ART. 17

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano per nomina nell'Ordine; mancando le persone suddette, l'Assemblea stessa nomina il proprio Presidente, scegliendolo preferibilmente fra gli altri Vice Presidenti se presenti. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Direttore Generale della Federazione; in sua assenza, da persona designata dal Presidente, col consenso dell'Assemblea.

ART. 18

L'Assemblea elegge il Presidente, i 18 Consiglieri e il Tesoriere. L'Assemblea elegge, fra tutti gli associati, con almeno cinque anni di anzianità nell'Ordine, il Collegio dei Probiviri composto di sette membri (dei quali i primi cinque effettivi e due supplenti secondo il numero di preferenze espresse). L'Assemblea delibera le direttive per l'attività della Federazione comprese anche le attività delle organizzazioni collegate e/o dipendenti.

TITOLO VI
CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 19

Il Consiglio Direttivo è composto da 20 membri eletti dall'Assemblea: il Presidente, il Tesoriere e 18 Consiglieri eletti su proposta dei Gruppi Regionali.

È invitato permanente al Consiglio Direttivo il Past President.

Il Consiglio Direttivo nella riunione di insediamento nomina, su proposta del Presidente, quattro Vice Presidenti.

ART. 20

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e delibera su ogni questione non riservata all'Assemblea. Il Consiglio può delegare poteri di ordinaria amministrazione al Comitato di Presidenza e, nell'ambito delle proprie competenze, ad uno o più Consiglieri alcune specifiche iniziative o compiti. Il Consiglio Direttivo delibera sulla organizzazione e sulla realizzazione delle iniziative connesse al raggiungimento delle finalità statutarie, in esecuzione dell'ultimo comma dell'art. 3. Assume le deliberazioni in materia disciplinare su parere del Collegio dei Probiviri ai sensi del successivo art. 34.

ART. 21

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per un periodo di tre anni, e possono essere rieletti nell'incarico ricoperto una sola volta per un uguale periodo anche consecutivo. I Presidenti dei Gruppi Regionali permangono in Consiglio fino alla scadenza del proprio mandato nel Gruppo.

Nel caso di dimissioni di un Consigliere, prima della scadenza, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione per cooptazione; il sostituto, se confermato, dalla prima Assemblea, resta in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni della maggioranza dei Consiglieri eletti decade l'intero Consiglio.

In questo caso, il Presidente o un Vice Presidente o, in loro mancanza, il Consigliere più anziano per nomina dell'Ordine, deve immediatamente convocare l'Assemblea degli associati per la nomina del nuovo Consiglio e delle cariche sociali.

ART. 22

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente sulla base di un calendario semestrale nel quale sono previste almeno due riunioni per semestre.

Inoltre, può essere convocato dal Presidente ogni volta che egli lo ritenga opportuno ovvero a richiesta di un terzo dei Consiglieri; e comunque entro il 30 aprile di ogni anno per la predisposizione del bilancio preventivo dell'anno in corso e del bilancio consuntivo dell'anno precedente, che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 Giugno.

ART. 23

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione scritta, anche con mezzi telematici, e deve essere inviata a ciascun Consigliere, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione. Nell'avviso sono indicati il luogo della riunione e le materie da trattare. In caso di urgenza la convocazione può avvenire per telegramma o con mezzi telematici inviata almeno tre giorni prima della riunione.

ART. 24

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei partecipanti, ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Qualora le deliberazioni riguardino Cavalieri del Lavoro associati, le votazioni devono avvenire a scrutinio segreto. Sono valide le riunioni tenute in teleconferenza, ad esclusione di quelle ove è necessario il voto segreto, od in altra modalità consentita con uso di nuove o future tecnologie, purché tutti i Consiglieri siano stati convocati ed abbiano la materiale possibilità di intervento. Il Presidente e il Direttore Generale devono essere presenti nello stesso luogo. Della riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale, nel quale si dà atto della trasmissione dell'avviso di convocazione e dei Consiglieri assenti.

ART. 25

I Consiglieri che non possono partecipare dovranno dare comunicazione della propria motivata assenza.

ART. 26

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente della Federazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano di nomina nell'Ordine; mancando le persone suddette, il Consiglio nomina di volta in volta il Presidente per quella seduta. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte dal Direttore Generale della Federazione; in sua assenza da persona designata dal Presidente.

TITOLO VII

COMITATO DI PRESIDENZA

ART. 27

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente della Federazione, dai quattro Vice Presidenti e dal Tesoriere. È invitato permanente il Past President. Essa dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, il quale può alla stessa delegare poteri di ordinaria amministrazione. In caso di urgenza adotta i provvedimenti necessari che sottopone alla ratifica del Consiglio Direttivo nella seduta immediatamente successiva.

Il Comitato di Presidenza è convocato dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento da uno dei membri da lui delegato, per un numero non inferiore a tre riunioni annue.

Il Comitato di Presidenza è regolarmente costituito con la presenza di almeno tre dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Funge da Segretario il Direttore Generale della Federazione che redige verbale della seduta.

TITOLO VIII

PRESIDENTE

POTERI DI RAPPRESENTANZA E DI FIRMA

ART. 28

Il Presidente è eletto dall'Assemblea per un periodo di tre anni e può essere rieletto per una sola volta per un uguale periodo, anche consecutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Al Presidente sono riconosciuti i poteri di firma della Federazione e i poteri di Ordinaria e Straordinaria amministrazione delegati dal Consiglio Direttivo. Nel caso di assenza o di impedimento del

Presidente, le sue funzioni anche di rappresentanza della Federazione sono assunte dal Vice Presidente più anziano per nomina nell'Ordine.

ART. 29

Il Presidente può nominare procuratori generali o speciali per singoli atti.

TITOLO IX

TESORIERE

ART. 30

Il Tesoriere provvede al controllo di merito della gestione economica della Federazione in conformità con le delibere del Consiglio Direttivo e delle procure rilasciate dal Presidente.

In particolare il Tesoriere:

- a) autorizza, in assenza del Presidente o del Direttore Generale, le spese approvate dal Consiglio Direttivo e, su mandato del Presidente, quelle necessarie e urgenti, anche in mancanza di previa approvazione del Consiglio Direttivo o del Comitato di Presidenza che saranno comunque sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile;
- b) sovrintende alla gestione di operazioni finanziarie e patrimoniali;
- c) partecipa alla predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

Il Tesoriere assume la funzione di Revisore, ai sensi delle disposizioni di legge.

TITOLO X

COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE

ART. 31

Ai fini dell'elezione del Presidente, il Consiglio Direttivo elegge, su proposta del Presidente in carica, una Commissione di Designazione.

La Commissione di Designazione, della quale non può far parte il Presidente in carica, è composta da 9 membri, uno per ciascuno dei Gruppi Regionali e Interregionali, scelti tra gli associati, che abbiano maturato un'anzianità, per nomina dell'Ordine, non inferiore a tre anni.

La Commissione di Designazione viene nominata nel mese di maggio dell'anno di scadenza del mandato del Presidente in carica.

In caso di impedimento o rinuncia degli aventi diritto, il Consiglio procede

alla loro sostituzione con le medesime modalità di cui sopra.

La Commissione nominerà al suo interno un Presidente che avrà il compito di coordinare l'attività della commissione stessa, di informare il Presidente della Federazione sull'evoluzione di tale attività e di essere portavoce al Consiglio Direttivo nonché all'Assemblea.

La Commissione di Designazione effettuerà, in via riservata, la più ampia consultazione degli associati, che avranno diritto di esprimere le loro preferenze.

La Commissione di Designazione, entro il 20 settembre, comunicherà al Presidente della Federazione e al Consiglio Direttivo i nominativi del candidato o candidati che hanno ricevuto, in proprio o per indicazione dei Gruppi Regionali, il consenso di almeno il 15% degli associati alla Federazione Nazionale e sottoporrà, quindi, all'Assemblea, che sarà convocata nel mese di ottobre dell'anno di scadenza del mandato del Presidente in carica, le indicazioni sulle quali la stessa effettuerà la sua scelta a scrutinio segreto.

È vietato agli associati fare propaganda scritta o verbale a proprio favore.

TITOLO XI

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 32

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre Membri Effettivi e due Supplenti, scelti anche fra soggetti non appartenenti alla Federazione. L'Assemblea elegge i componenti del Collegio ed il loro Presidente. Il Collegio resta in carica tre anni.

Compiti del Collegio sono la revisione ed il controllo della gestione economico-patrimoniale della Federazione.

Il Collegio prepara una relazione di accompagnamento al bilancio preventivo ed al bilancio consuntivo.

Esso può svolgere attività di controllo ed ispezione su tutti gli atti e gli impegni di spesa dell'Associazione.

I Revisori dei Conti possono assistere, a loro domanda, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

TITOLO XII
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ART. 33

Il Collegio dei Probiviri è formato da cinque membri effettivi e due supplenti che durano in carica tre anni e ciascuno dei suoi membri è rieleggibile una sola volta per un uguale periodo anche consecutivo.

I membri supplenti sostituiscono quelli effettivi dimissionari o comunque impossibilitati ad assolvere l'incarico sino alla scadenza dell'originario triennio dall'elezione.

ART. 34

Il Collegio dei Probiviri, a tutela della conservazione del prestigio morale dell'Ordine e della Federazione, si esprime in ordine al possesso, da parte dei Cavalieri del Lavoro, dei requisiti previsti dalla Legge 15.05.1986 n° 194 art.3 lettere A,C,D.

ART. 35

Il Collegio dei Probiviri, su richiesta del Presidente della Federazione o del Consiglio Direttivo, esprime il proprio parere consultivo in merito a situazioni e comportamenti di associati in contrasto con il codice etico della Federazione.

Il parere, previa istruttoria riservata ed esame della memoria difensiva dell'interessato, deve essere motivato sulla base del codice etico che sarà approvato dall'Assemblea, e allegato al presente Statuto.

ART. 36

Avverso la decisione sanzionatoria assunta dal Consiglio Direttivo, l'associato può ricorrere, in seconda istanza, entro 60 gg. dalla data della decisione, ad un Giurì costituito dal Presidente della Federazione, dal Presidente del Gruppo di appartenenza, dal Presidente del Collegio dei Probiviri e da due Cavalieri del Lavoro con più di dieci anni di appartenenza all'Ordine, di cui uno in rappresentanza del ricorrente su sua scelta e l'altro scelto dal Consiglio Direttivo.

Detto Giurì, entro 90 gg. dalla presentazione dell'istanza, decide della vertenza, confermando o modificando la impugnata decisione sanzionatoria e demanda al Consiglio Direttivo la relativa esecuzione della sua decisione.

TITOLO XIII
DECANO DELLA FEDERAZIONE

ART. 37

Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo può nominare a maggioranza semplice il Decano della Federazione scegliendolo tra coloro che hanno la maggiore anzianità di iscrizione all'Ordine.

TITOLO XIV
DIRETTORE GENERALE

ART. 38

Il Direttore Generale, su proposta del Presidente, è nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore Generale è responsabile dell'organizzazione e della gestione operativa di tutte le strutture e dell'attività della Federazione e del personale. I suoi poteri sono specificati nella procura rilasciata dal Presidente e può farsi assistere, per la firma di specifici atti, da dirigenti della Federazione. Assume inoltre l'incarico di Segretario del Consiglio Direttivo.

TITOLO XV
MODIFICHE DELLO STATUTO

ART. 39

Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall'Assemblea Straordinaria, in prima convocazione costituita da metà più uno degli associati, presenti o rappresentati, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni verranno prese con il voto favorevole dei due terzi degli intervenuti, in proprio o per delega.

Esse divengono esecutive dopo le approvazioni previste dalla legge per gli Enti Morali.

Per le modifiche statutarie che non riguardino lo scopo sociale (artt. 1-2-3) e i poteri e il funzionamento dell'assemblea (Titolo V artt. 12-13-14-15-16-17-18) è consentito, su proposta del Consiglio Direttivo, il voto postale. L'esercizio e le modalità sono disciplinate dal Regolamento che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei 2/3 dei partecipanti.

TITOLO XVI
CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO
ART. 40

La qualità di associato alla Federazione permane con la durata della vita fisica del Cavaliere del Lavoro.

Il Cavaliere del Lavoro può decadere dalla qualità di associato per dimissioni, per revoca della nomina o per quanto previsto nell'art. 34.

La decadenza dalla qualità di associato può essere inoltre deliberata, a maggioranza semplice, dal Consiglio Direttivo per il mancato versamento della quota sociale relativa all'anno precedente l'esercizio in corso, trascorso il termine di 30 giorni dalla ricezione del sollecito inviato a firma del Presidente della Federazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio dell'associato, quale risulta dagli atti della Federazione.

Il Cavaliere del Lavoro può dimettersi dalla Federazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e previo versamento di eventuali quote associative ancora dovute.

La cessazione della qualità di associato della Federazione comporta la decadenza anche di associato ai Gruppi Regionali.

La cessazione della qualità di associato non comporta né per il Cavaliere del Lavoro né per i suoi eredi od aventi causa diritto a rimborsi di quote o a distribuzione di fondi, riserve, o accantonamenti effettuati dalla Federazione a qualsiasi titolo.

TITOLO XVII
SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE
ART. 41

Lo scioglimento volontario della Federazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria che può svolgersi anche con la modalità della tele-video conferenza, con la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

Con la stessa maggioranza l'Assemblea nomina uno o tre liquidatori e decide sulla devoluzione del patrimonio, e dei beni che, con l'approvazione dell'autorità tutoria di riferimento normativo e salva diversa disposizione imposta dalla legge, verranno dai liquidatori trasferiti ad enti consimili affinché sia assicurato il raggiungimento dei medesimi fini.